Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 1° settembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1976, n. 613.

Approvazione del nuovo statuto del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani, in Roma.

N. 613. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani, in Roma, già « Corpo nazionale giovani esploratori italiani e Unione nazionale giovani esploratrici italiane ».

Visto, *il Guardasigilli*: Bonifacio
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 1976.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1650, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo denominato « Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », con sede in Cremona e ne è stato approvato il relativo statuto, 9 gennaio 1968, n. 212 e 14 giugno 1974, n. 507, con i quali detto statuto è stato modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1973, con il quale il sen. avv. Ennio Zelioli Lanzini è stato confermato presidente dell'ente predetto per un triennio;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della carica anzidetta per un nuovo triennio, ai sensi dell'art. 6 dello statuto suindicato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il dott. Francesco Bodini è nominato presidente dell'ente autonomo denominato « Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », con sede in Cremona, per la durata di un triennio dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Moro

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Donat-Cattin

(9600)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 1976.

Conferma del presidente dell'ente autonomo « Fiera di Foggia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, con il quale venne riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'ente;

Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 18 luglio 1964, n. 724, con il quale è stato modificato l'art. 8 dello statuto anzidetto;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 1973, con il quale l'on. avv. Gustavo De Meo è stato confermato presidente dell'ente stesso per il triennio 1973-76;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla rinnovazione del predetto incarico per un nuovo triennio;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'on. avv. Gustavo De Meo è confermato nella carica di presidente dell'ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9598)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1976.

Ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Mammut, stabilimenti di Savona e Arenzano, assunti dalla I.P.O.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la legge 29 marzo 1976, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, numero 9;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 30 marzo 1976, con la quale è stata individuata la S.p.a. Mammut, stabilimenti di Savona e Arenzano (Genova), ai fini dell'applicazione delle misure di intervento di cui al citato art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la lettera del 3 agosto 1976, con la quale la S.p.a. I.P.O. Iniziative promozione occupazione richiede la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Mammut, stabilimenti di Savona e Arenzano (Genova), assunti a decorrere dal 4 aprile 1976, in ottemperanza alla menzionata delibera del C.I.P.E.;

Decreta:

I lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Mammut, stabilimenti di Savona e Arenzano (Genova), assunti dalla I.P.O. a decorrere dal 4 aprile 1976, sono ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 aprile 1976 al 30 settembre 1976.

La predetta integrazione salariale non è cumulabile con altri trattamenti corrisposti ai lavoratori sopra indicati in base ad atti normativi o amministrativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1976

(9762) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.S.I. - Istituto sieroterapico italiano, in Firenze, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. I.S.I. - Istituto sieroterapico italiano, con sede in Firenze, stabilimento di Napoli, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.S.I. - Istituto sieroterapico italiano, con sede in Firenze, stabilimento di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9759)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1976.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa « Azienda elettrica Girardi », in Condove.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8, dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 686475 del 2 febbraio 1965, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'E.N.E.L., ai sensi del n. 8, dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa « Azienda elettrica Girardi », con sede in Condove (Torino);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa predetta nel biennio 1973-74, convalidati dall'U.T.I.F. di Torino e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, dai quali risulta che l'impresa suddetta ha distribuito energia elettrica acquistata dall'E.N.E.L.;

Vista la nota in data 5 agosto 1975 con la quale l'impresa suddetta ha comunicato che gli acquisti di energia elettrica si sono resi necessari per il crescente aumento del numero delle utenze nonché dei consumi, per cui gli acquisti stessi devono essere considerati come dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Azienda elettrica Girardi » con sede in Condove (Torino), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'E.N.E.L. il complesso dei beni elettrici e i relativi rapporti giuridici appartenenti all'impresa « Azienda elettrica Girardi », con sede in Condove (Torino) che hanno formato oggetto del provvedimento di esonero n. 686475 del 2 febbraio 1965 indicato nelle premesse, con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9508)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1976.

Cambiamento di denominazione e nomina del presidente della commissione di coordinamento per lo studio e la ridedeterminazione degli obiettivi finali ed intermedi di automazione delle procedure riguardanti l'anagrafe tributaria ed i servizi connessi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1975, n. 22655, con il quale è stata costituita la commissione di coordinamento per lo studio e la rideterminazione degli obiettivi finali ed intermedi di automazione delle procedure riguardanti l'anagrafe tributaria ed i servizi connessi;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1975, n. 26760, con il quale si è provveduto alla sostituzione di un membro della citata commissione;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria;

Visto l'art. 2 del predetto decreto-legge, con il quale sono stati istituiti i centri informativi della Direzione generale delle imposte dirette, della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari;

Vista la legge 27 marzo 1976, n. 60 di conversione, con modificazioni, del richiamato decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8;

Visto il decreto ministeriale del 13 agosto 1976, n. 55649, con il quale l'ordinamento delle Direzioni generali per la finanza locale, delle imposte dirette, per l'organizzazione dei servizi tributari e delle tasse e imposte indirette sugli affari è modificato, con effetto dal 1° settembre 1976, in relazione all'attività dei centri informativi istituiti con l'art. 2 del più volte citato decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1976, concernente la nomina dei Sottosegre-

tari di Stato, con il quale l'on. avv. Giuseppe Azzaro è stato nominato Sottosegretario di Stato per le finanze;

Considerato che si rende necessaria l'azione di coordinamento per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informativo ai fini della migliore efficacia delle attività poste in essere dai centri informativi;

Ritenuta l'opportunità di variare la denominazione della commissione di coordinamento per lo studio e la rideterminazione degli obiettivi finali ed intermedi di automazione delle procedure riguardanti l'anagrafe tributaria ed i servizi connessi;

Ritenuta la necessità di nominare il presidente della citata commissione;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di coordinamento per lo studio e la rideterminazione degli obiettivi finali ed intermedi di automazione delle procedure riguardanti l'anagrafe tributaria ed i servizi connessi assume la denominazione di « Commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze ».

Art. 2.

L'on. avv. Giuseppe Azzaro, Sottosegretario di Stato per le finanze, è nominato presidente della commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(9574)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1976.

Norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, concernenti le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui contenitori, o suoi relativi mezzi di chiusura, di determinati prodotti destinati alla diretta vendita al consumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, che prevede la facoltà:

a) di disporre per determinati prodotti l'uso di speciali contrassegni da riportare sui relativi contenitori, recipienti, imballaggi e loro mezzi di chiusura, destinati al condizionamento dei prodotti stessi per la diretta vendita al consumo;

b) di determinare le caratteristiche dei contrassegni stessi;

c) di determinare le modalità e condizioni per autorizzare la fabbricazione, l'importazione, la cessione o l'acquisto dei contenitori, recipienti, imballaggi e relativi mezzi di chiusura recanti speciali contrassegni;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi di tale facoltà;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, è prescritto l'uso di uno speciale contrassegno per il condizionamento dei sottoelencati prodotti destinati alla diretta vendita al consumo:

1) acque minerali gassate o non, acque gassose (v.d. ex 22.01);

2) limonate, acque gassose aromatizzate, acque minerali aromatizzate ed altre bevande non alcoliche (v.d. ex 22.02), succhi di frutta — esclusi i mosti di uva — e di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole anche addizionati di zuccheri (v.d. ex 20.07), sciroppi (v.d. ex 17.02), nonché i concentrati comunque confezionati, predisposti per la preparazione di qualsiasi bevanda non alcolica.

Lo speciale contrassegno, di cui al precedente comma, deve essere riportato sui tappi a corona, a vite, a strappo, a pressione e su qualsiasi altro oggetto di chiusura dei contenitori ovvero, qualora questi ultimi ne siano privi, sui contenitori medesimi siano essi in plastica, tetrapack, tetrabrick, in metallo o realizzati in qualsiasi altro materiale.

Art. 2.

Lo speciale contrassegno deve contenere, a caratteri leggibili ed indelebili, di altezza non inferiore ai due mm, a stampa o a rilievo ovvero in litografia, la dizione « contrassegno I.V.A. » seguita dalle indicazioni relative alle categorie dei prodotti e alle classi degli oggetti di chiusura o dei contenitori di cui alla tabella allegata al presente decreto, nonché, anche con caratteri più ridotti ma leggibili:

1) la denominazione o marchio dell'impresa che ha fabbricato gli oggetti di chiusura o i contenitori;

2) la denominazione e la sede dell'impresa che produce o confeziona i prodotti di cui al precedente art. 1 per la diretta vendita al consumo.

Art. 3.

Le imprese che intendono fabbricare gli oggetti di chiusura o i contenitori recanti lo speciale contrassegno devono presentare, all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il loro domicilio fiscale, istanza di autorizzazione, in carta da bollo. Copia dell'istanza deve essere inviata per conoscenza al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

Nell'istanza devono essere indicati:

1) la ditta, la denominazione o ragione sociale e il nome e cognome del richiedente, se persona fisica, o di almeno un rappresentante dell'ente, società o altra organizzazione;

2) il luogo di fabbricazione, i depositi, le filiali o succursali e simili;

3) il numero di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

4) il numero di partita I.V.A.

L'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio imposta sul valore aggiunto ed ha efficacia per due anni.

Art. 4.

Le imprese che producono ovvero imbottigliano o comunque in qualsiasi forma confezionano i prodotti di cui all'art. 1, destinati alla diretta vendita al consumo, sono tenute a chiedere, all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione hanno il proprio domicilio fiscale, l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordine conferito o da conferire a terzi per la fabbricazione degli oggetti di chiusura o dei contenitori, indicando la consistenza quantitativa e qualitativa, per le categorie e classi di cui alla allegata tabella, dell'ordine stesso nonché la sede dello stabilimento cui gli oggetti di chiusura o i contenitori sono destinati.

La relativa richiesta deve essere redatta in quattro copie, di cui una in bollo, sulle quali l'ufficio imposta sul valore aggiunto rilascia l'autorizzazione. Due copie sono immediatamente restituite all'impresa richiedente, la quale deve inviare una copia al fabbricante degli oggetti di chiusura o dei contenitori, a conferma dell'ordine; lo stesso ufficio trattiene una copia prendendone nota su un apposito registro di memoria e trasmette l'altra copia all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione ha sede l'impresa fabbricante gli oggetti di chiusura o i contenitori.

L'impresa fabbricante gli oggetti di chiusura o i contenitori può dar corso all'ordine soltanto dopo aver dato conferma scritta dell'accettazione sia all'ufficio imposta sul valore aggiunto che ha rilasciato l'autorizzazione di cui al precedente comma sia all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione ha il proprio domicilio fiscale. I predetti uffici prendono nota di tali conferme sull'apposito registro di memoria.

Art. 5.

Le imprese di cui al primo comma del precedente art. 4, qualora siano anche fabbricanti di oggetti di chiusura o di contenitori, devono, entro la fine di ciascun bimestre, chiedere all'ufficio imposta sul valore aggiunto competente, l'autorizzazione alla fabbricazione degli oggetti di chiusura o dei contenitori, indicando, oltre agli elementi previsti dal secondo comma del precedente art. 3, anche la produzione quantitativa e qualitativa, per le categorie e classi di cui alla allegata tabella programmata per il bimestre successivo.

La richiesta deve essere redatta in due copie, di cui una in bollo, sulle quali l'ufficio imposta sul valore aggiunto rilascia l'autorizzazione restituendo immediatamente una copia all'impresa richiedente; lo stesso ufficio trattiene una copia prendendone nota sull'apposito registro di memoria.

Le imprese che, per qualsiasi motivo, nel corso della lavorazione interrompano, anche temporaneamente, ovvero aumentino o riducano la produzione già programmata nel bimestre precedente, devono darne tempestiva comunicazione, in duplice copia, allo stesso ufficio imposta sul valore aggiunto il quale ne cura l'annotazione sul registro di memoria e ne restituisce una copia munita di timbro a calendario.

Art. 6.

Gli oggetti di chiusura o i contenitori di provenienza estera, destinati ad essere utilizzati al condizionamento dei prodotti indicati nel precedente art. 1, devono riportare lo speciale contrassegno avente le caratteristiche stabilite dall'art. 2.

L'importazione è subordinata alla preventiva autorizzazione da richiedere, con le modalità stabilite dall'art. 4, all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'importatore.

La dogana, attraverso la quale si effettua l'importazione, deve comunicare l'avvenuta operazione all'ufficio imposta sul valore aggiunto che ha rilasciato l'autorizzazione ad importare gli oggetti di chiusura o i contenitori.

Per le operazioni effettuate dagli importatori non residenti nello Stato è competente l'ufficio imposta sul valore aggiunto di Roma al quale devono essere inviate le comunicazioni di cui al terzo comma.

Art. 7.

Le imprese produttrici di oggetti di chiusura o di contenitori, all'atto della conferma dell'accettazione dell'ordine di cui al secondo comma dell'art. 4, devono annotare su un registro di lavorazione, appositamente istituito e tenuto a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la consistenza quantitativa e qualitativa, per le categorie e classi di cui all'allegata tabella dell'ordine stesso.

Sul registro di lavorazione devono essere altresì annotate le spedizioni o consegne effettuate sulla base di una nota di consegna che deve essere staccata da un apposito bollettario istituito e tenuto a norma del predetto art. 39.

La nota deve essere redatta in tre esemplari e contenere le seguenti indicazioni:

a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, e del vettore;

b) natura e quantitativo, con indicazione di classe e categoria, dei beni consegnati o spediti;

c) data e luogo della spedizione o della consegna, nonché la destinazione;

d) estremi dell'ordinativo e della relativa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio imposta sul valore aggiunto.

All'atto della spedizione o consegna dei prodotti sopra indicati l'impresa produttrice deve inviare un esemplare della nota all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale la ditta acquirente.

Un altro esemplare della nota è trattenuto dall'imprenditore di cui al primo comma; il terzo esemplare deve accompagnare la merce dall'origine al destino e deve essere esibito a qualsiasi richiesta degli organi di controllo.

Agli stessi obblighi ed adempimenti sono tenuti le filiali, i depositi, succursali e simili, attraverso i quali operano i fabbricanti di cui al primo comma.

Le imprese imbottigliatrici o fabbricanti dei prodotti di cui all'art. 1, qualora siano anche produttrici dei relativi oggetti di chiusura o dei contenitori, devono istituire un registro di lavorazione, tenuto a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sul quale devono annotare la consistenza quantitativa e qualitativa, per le categorie e classi di

cui all'allegata tabella, della produzione bimestrale programmata, quale risulta dalla autorizzazione e dalle comunicazioni di cui ai commi primo e terzo dell'art. 5.

Le annotazioni previste dal presente articolo, ove le esigenze dell'impresa lo richiedano, possono essere effettuate in registri distinti.

Art. 8.

Le imprese che producono ovvero imbottigliano o comunque in qualsiasi forma confezionano i prodotti di cui all'art. 1 devono istituire un registro di carico e scarico tenuto secondo le modalità previste dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sul quale devono essere annotati gli estremi delle note di consegna, i quantitativi ricevuti, distinti per le categorie e classi di cui all'allegata tabella, degli oggetti di chiusura o dei contenitori, nonché i quantitativi di volta in volta prelevati per l'utilizzo.

Nello stesso registro le imprese di cui al precedente comma devono, altresì, annotare giornalmente la loro produzione, distinta per le categorie e classi di cui all'allegata tabella, nonché le cessioni dei prodotti condizionati per la diretta vendita al consumo agli imprenditori di cui al successivo quinto comma sulla base delle note di consegna o delle fatture emesse.

Le imprese di cui al primo comma, qualora siano anche produttrici degli oggetti di chiusura o dei contenitori, devono annotare sul registro, istituito a norma del settimo comma dell'art. 7, la loro produzione giornaliera.

Le annotazioni previste dal presente articolo, ove le esigenze dell'impresa lo richiedano, potranno essere effettuate in registri distinti.

Coloro che acquistano per la rivendita prodotti di cui all'art. 1 dalle imprese indicate nei commi precedenti — esclusi i commercianti al minuto e coloro che effettuano somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali —, nonché le filiali o depositi devono annotare su un registro, tenuto secondo le modalità dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i quantitativi risultanti dalle note di consegna o dalle fatture ricevute; analoga annotazione deve essere effettuata sulla base delle note di consegna ai propri clienti o delle fatture emesse.

Art. 9.

Per i prodotti di cui all'art. 1, di provenienza estera, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo, la dogana attraverso la quale si effettua l'importazione deve dare tempestiva comunicazione dei quantitativi dei prodotti importati all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'importatore.

Per le operazioni effettuate dagli importatori non residenti nello Stato è competente l'ufficio imposta sul valore aggiunto di Roma al quale deve essere inviata la comunicazione di cui al primo comma.

Art. 10.

Le giacenze, da chiunque possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, degli oggetti di chiusura o dei contenitori e relativi semilavorati, destinati o suscettibili di essere utilizzati per il condizionamento dei prodotti di cui all'art. 1, devono essere denunciate, entro quindici giorni dalla detta data, e per le giacenze delle imprese di cui all'art. 3 distintamente per ogni impresa committente, all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione trovasi il domicilio fiscale del detentore.

Le giacenze possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto dei prodotti indicati nell'articolo 1 e comunque condizionati per la diretta vendita al consumo, devono essere denunciate, entro quindici giorni dalla stessa data, all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del detentore se eccedono i quantitativi sottoindicati:

Prodotti di categoria A):

1) per le imprese di cui al primo comma dell'art. 4, ettolitri 1000 (mille);

2) per i soggetti di cui al quinto comma dell'art. 8, ettolitri 200 (duecento).

Prodotti di categoria B):

1) per le imprese di cui al primo comma dell'articolo 4, ettolitri 100 (cento);

2) per i soggetti di cui al quinto comma dell'articolo 8, ettolitri 20 (venti).

Le giacenze degli oggetti di chiusura e dei contenitori, dei semilavorati e dei prodotti condizionati per la diretta vendita al consumo, denunciati ai sensi dei precedenti commi, devono essere annotate rispettivamente sui registri di cui agli articoli 7 e 8 e per la loro commercializzazione devono essere osservate le norme del presente decreto, senza l'apposizione dello speciale contrassegno di cui all'art. 1.

Gli ordinativi degli oggetti di chiusura e dei contenitori, conferiti in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, e che, alla stessa data, non sono stati evasi, devono essere rinnovati a cura della stessa impresa committente osservando le norme del presente decreto.

I quantitativi viaggianti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, degli oggetti di chiusura e dei contenitori di cui al primo comma e dei prodotti di cui al secondo comma devono essere in ogni caso distintamente denunziati nei termini e con le modalità previste negli stessi commi a cura delle imprese mittenti.

Art. 11.

Le denunce, le richieste di autorizzazione, le note di consegna e tutte le altre comunicazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte dal titolare dell'impresa ovvero da un dipendente all'uopo designato.

I documenti indicati al comma precedente ove non siano consegnati direttamente al competente ufficio imposta sul valore aggiunto possono anche essere spediti allo stesso ufficio, a mezzo di lettera raccomandata, e si considerano presentati nel giorno in cui sono stati consegnati all'ufficio postale.

La prova della presentazione dei documenti che, dai protocolli, registri e atti dell'ufficio non risultino pervenuti, deve essere fornita mediante la ricevuta rilasciata dall'ufficio imposta sul valore aggiunto ovvero mediante la ricevuta della raccomandata.

Art. 12.

Le autorizzazioni previste dal presente decreto possono essere sospese nei confronti delle imprese presso le quali siano stati accertati fatti costituenti i reati previsti nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, e sia stato iniziato il procedimento penale; sono revocate se è intervenuta sentenza definitiva di condanna.

Possono essere altresì sospese per un periodo di tempo non superiore ad un anno nel caso siano state omesse le annotazioni sui registri previsti dal presente decreto o siano state effettuate annotazioni inesatte sui predetti registri o non siano state osservate le disposizioni previste dal presente decreto relative alle note di consegna.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 10 l'azienda responsabile non può ottenere le autorizzazioni previste dal presente decreto per un periodo di un anno.

Nel caso di mutamento del titolare della impresa nei cui confronti le autorizzazioni siano state sospese o revocate non possono essere concesse nuove autorizzazioni prima della scadenza del periodo di sospensione, o, nell'ipotesi in cui il provvedimento di sospensione superi il periodo di un anno, prima che sia decorso un anno dall'inizio di essa; nel caso sia stato adottato il provvedimento di revoca le autorizzazioni non possono essere rilasciate prima di due anni dal provvedimento stesso.

I provvedimenti di sospensione e di revoca sono adottati dagli stessi uffici dell'imposta sul valore aggiunto che hanno rilasciato le autorizzazioni.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1976

Il Ministro: PANDOLFI

TABELLA

CATEGORIE DEI PRODOTTI

Categoria A):

acque minerali gassate o non, acque gassose (v.d. ex 22.01).

Categoria B):

limonate, acque gassose aromatizzate, acque minerali aromatizzate ed altre bevande non alcoliche (v.d. ex 22.02), succhi di frutta — esclusi i mosti di uva — e di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole anche addizionati di zuccheri (v.d. ex 20.07), sciroppi (v.d. ex 17.02), nonchè i concentrati comunque confezionati, predisposti per la preparazione di qualsiasi bevanda non alcolica.

CLASSI

Distinzione per classe degli oggetti di chiusura o dei contenitori

1) per il condizionamento fino a cc. 250 contraddistinta con il n. 1;

2) per il condizionamento da cc. 251 a cc. 500, contraddistinta con il n. 2;

3) per il condizionamento da cc. 501 a cc. 750, contraddistinta con il n. 3;

4) per il condizionamento da cc. 751 a cc. 1000, contraddistinta con il n. 4;

5) per il condizionamento da cc. 1001 a cc. 1500, contraddistinta con il n. 5;

6) per il condizionamento da cc. 1501 a cc. 2000, contraddistinta con il n. 6;

7) per il condizionamento eccedente i cc. 2000, contraddistinta con il n. 7.

(9795)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della terza cattedra di glottologia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova è vacante la terza cattedra di glottologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9796)

Vacanza della cattedra di storia della filosofia medioevale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova è vacante la cattedra di storia della filosofia medioevale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9797)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di un punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 4-LT »

Ai sensi dell'art 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Simeno S.p.a., in Aprilia (Latina), località Casalazzara strada statale 148, già assegnataria del marchio di identificazione « 4-LT » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Latina.

(9799)

REGIONE LIGURIA

Rettifica di decreto di approvazione del piano di zona del comune di Lavagna

Con decreto del presidente della giunta regionale 12 luglio 1976, n. 1955, è stata effettuata la rettifica del decreto del presidente della giunta regionale 5 aprile 1976, n. 886, di approvazione del piano di zona per l'edilizia economico-popolare del comune di Lavagna (Genova).

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(9803)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a trentasette posti di aiutante in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

La prova scritta del concorso a trentasette posti di aiutante in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 13 maggio 1976, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami in via Girolamo Induno n. 4, nel giorno 16 marzo 1977 con inizio alle ore 8 antimeridiane.

(9696)

OSPEDALE « S. CASA » DI LORETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Loreto (Ancona).

(9806)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI POPPI

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Poppi (Arezzo).

(9807)

OSPEDALE « M. RAIMONDI » DI S. CATALDO

Concorso ad un posto di assistente anestesista addetto al centro di rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista addetto al centro di rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(9812)

OSPEDALE « LUINI CONFALONIERI » DI LUINO

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Luino (Varese).

(9805)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. ANNUNZIATA » DI SAVIGLIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(9808)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(9815)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1976, n. 25.

Contributi regionali per le celebrazioni del quarto centenario della morte di Tiziano Vecellio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 19 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione del Veneto, nella ricorrenza del quarto centenario della morte di Tiziano Vecellio, intende degnamente onorare la memoria del sommo artista veneto e celebrarne la fama, concorrendo alle iniziative che nell'ambito regionale saranno in tale occasione promosse da parte di enti locali e di istituzioni culturali.

Art. 2.

A tal fine la Regione eroga contributi per iniziative intese ad onorare la memoria del Tiziano e ad approfondirne la dimensione umana ed artistica, promosse dagli organismi di cui al precedente articolo.

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con allegati il programma delle iniziative e il preventivo di spesa.

La giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la sesta commissione consiliare, determina l'ammissibilità ai benefici e l'ammontare del contributo che non potrà essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge previsto in lire 200 milioni, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 4011: « Interessi passivi » del bilancio di previsione per l'esercizio 1976 che presenta sufficiente disponibilità non essendo stato contratto alcun mutuo a carico di tale capitolo.

Di conseguenza la decorrenza per la contrazione del prestito di cui al quarto comma dell'art. 19 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, prevista a partire dall'esercizio finanziario 1975, già prorogata all'esercizio finanziario 1976 con l'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1976, n. 13, viene ulteriormente prorogata al 1° luglio 1976.

Al bilancio di spesa della Regione esercizio 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

A) *In diminuzione*:

Cap. 4011 L. 200.000.000

B) *In aumento*:

Cap. 2235 L. 200.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 luglio 1976

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1976, n. 26.

Norme per l'attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 19 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il riconoscimento delle associazioni produttori zootecnici, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 306, le associazioni richiedenti, costituite ad iniziativa dei produttori, devono essere in possesso, oltre che dei requisiti precisati all'art. 2 della legge menzionata anche dei seguenti altri requisiti:

a) base sociale di almeno 2000 soci conferenti fra produttori agricoli singoli, associati e soci di cooperative aderenti;

b) disponibilità di almeno 200 mila quintali di latte all'anno.

Per le zone riconosciute montane, ai sensi della legislazione vigente, e per quelle di produzione tipica, che saranno delimitate con deliberazione della giunta regionale, i requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma sono ridotti del cinquanta per cento.

Le associazioni produttori zootecnici possono costituire associazioni di secondo e terzo grado in conformità al disposto dell'ultimo comma dell'art. 2 della precitata legge 8 luglio 1975, n. 306.

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli le categorie indicate nell'art. 4 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

Art. 2.

Il comitato economico previsto dall'art. 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è costituito dal presidente della giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della giunta regionale stessa, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 3.

Il riconoscimento di associazioni di produttori zootecnici è concesso dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, sentita la competente commissione consiliare.

I provvedimenti delle associazioni di produttori zootecnici che stabiliscono contributi a carico degli associati sono soggetti alla approvazione della giunta regionale, che delibera entro sessanta giorni dal ricevimento dei provvedimenti suddetti.

Art. 4.

La giunta regionale può concedere contributi nelle spese di avviamento occorrenti per il funzionamento delle associazioni di produttori zootecnici riconosciute, sentita la competente commissione consiliare, tenuto conto, per ciascuna associazione dei seguenti elementi:

numero dei soci;

quantitativo di latte prodotto e venduto;

costo di realizzazione dei programmi di attività di cui al punto 3, lettere *b*), *c*), dell'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

Nel caso di costituzione di organismi di secondo e terzo grado i contributi sono concessi in alternativa o alle associazioni di grado superiore o a quelle di base.

I contributi sono concessi con gradualità decrescente per un periodo non superiore a 5 anni.

Art. 5.

Lo standard merceologico minimo del latte bovino a qualunque uso destinato per l'intero territorio regionale, per gli effetti di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è così

determinato: « Il titolo in sostanza grassa del prodotto non dovrà essere inferiore al 3 per cento e il contenuto in proteine totali al 2,7 per cento ».

L'annata agraria ai fini dell'applicazione della presente legge inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Ai fini della revisione semestrale del prezzo base del latte, in rapporto al prezzo degli alimenti del bestiame e al costo del lavoro, la giunta regionale espleterà rilevazioni, indagini e studi, avvalendosi delle camere di commercio, dell'ente di sviluppo agricolo regionale e, fino alla sua costituzione, dell'Ente nazionale per le Tre Venezie e dell'ente Delta Padano, della Università degli studi di Padova.

Lo standard merceologico minimo per il latte delle altre specie animali resta determinato ai sensi della normativa vigente.

Art. 6.

Le maggiorazioni del prezzo del latte bovino a qualunque uso destinato sono le seguenti:

a) contenuto in grasso: per ogni due linee in più (0,20 per cento) rispetto al 3,2 per cento, assunto come valore base per ogni aumento, verrà riconosciuta una maggiorazione di prezzo per litro pari all'1 per cento;

b) contenuto in proteine totali: per ogni linea in più (0,10 per cento) rispetto al contenuto proteico del 3 per cento, assunto come valore base per ogni aumento, verrà applicata una maggiorazione di prezzo per litro pari all'1,5 per cento;

c) valore batteriologico (carica microbica): per i latti che decolorano completamente in un tempo superiore a 2 ore, se sono trattati con bleu di metilene, oppure che presentano un numero Lovibond non inferiore a 5 nel tempo di 15 minuti primi, sarà applicata una maggiorazione per litro pari a 1 per cento;

d) condizione igienico-sanitaria del bestiame: per il latte proveniente da stalle dichiarate ufficialmente indenni da T.B.C. verrà applicata una maggiorazione di prezzo per litro dello 0,5 per cento.

Per stalle dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi una maggiorazione dell'1 per cento.

Per stalle sottoposte a continuo controllo sulle mastiti bovine una maggiorazione del 2 per cento;

e) refrigerazione del latte alla stalla: per il latte refrigerato alla stalla sarà riconosciuta una maggiorazione di prezzo in base ai costi effettivi.

Qualora il latte venga acquistato a volume la diminuzione di volume dovuta all'effetto del freddo verrà compensata con una maggiorazione dell'1 per cento.

La giunta regionale delibera le modificazioni da apportare alle maggiorazioni sopra specificate entro il mese di ottobre di ogni anno, sentite la parti contraenti per la determinazione del prezzo del latte e la competente commissione consiliare.

Le maggiorazioni di cui sopra dell'aumento del prezzo del latte sono applicate a decorrere dal 1° gennaio 1977 ad eccezione di quelle relative alla refrigerazione.

Art. 7.

Ai fini dell'espletamento delle analisi per la definizione delle caratteristiche del latte i contraenti scelgono concordemente uno fra gli organismi tecnici seguenti:

istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie con sede in Padova;

latteria didattica « Pietro Marconi » di Thiene;

associazioni, istituti e laboratori individuati dalla giunta regionale.

In caso di contestazione le analisi per le valutazioni definitive sono effettuate dall'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie o dalla latteria didattica « Pietro Marconi » di Thiene.

La giunta regionale è autorizzata ad emanare disposizioni per definire le modalità, i costi e gli altri elementi utili per l'effettuazione delle analisi da parte degli organismi tecnici di cui al primo comma.

Art. 8.

Le norme tecniche di cui all'art. 9, terzo comma, punto 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sono le seguenti:

il contenuto in grasso, oltre che con il metodo Gerber, può essere determinato con metodi fotometrici o altri rispondenti allo scopo;

il contenuto proteine viene determinato con metodi colorimetrici;

il valore batteriologico viene determinato con metodi indiretti ed in assenza di sostanze inibenti;

le condizioni sanitarie del bestiame sono accertate mediante le attestazioni rilasciate dai servizi sanitari competenti per territorio.

Le modalità di prelievo di campioni di latte sono definite dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 9.

Agli interventi previsti dall'art. 4 della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1976, mediante utilizzazione dello stanziamento disposto al cap. 6074 del bilancio per l'esercizio 1976 ed istituzione del cap. 5963 dal titolo « interventi a favore delle associazioni di produttori zootecnici ».

La legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21, per gli interventi di cui all'art. 8, è prorogata di un anno.

Allo stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 6074 . . . . L. 200.000.000

In aumento:

Cap. 5963 . . . . L. 200.000.000

Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 luglio 1976

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1976, n. 27.

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 21 gennaio 1975, n. 8 e 17 aprile 1975, n. 38, sulla disciplina del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e norme sul bilancio di previsione degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 19 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8, è iscritto nel bilancio della Regione in apposito capitolo compreso nel titolo delle contabilità speciali dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8, già modificato dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 17 aprile 1975, n. 38, vengono aggiunte le seguenti voci:

g) spese per rimborso rate di ammortamento mutui e altri prestiti degli enti ospedalieri;

h) spese relative allo svolgimento del tirocinio previsto all'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

i) spese derivanti dal funzionamento delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale ospedaliero autorizzate o riconosciute dalla giunta regionale;

l) fondo di riserva destinato a far fronte agli eventuali maggiori oneri in corso di esercizio dovuti alle spese di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8, e alle spese di cui alla lettera *f*) dell'art. 4 della legge regionale 17 aprile 1975, n. 38.

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8, vengono aggiunte le seguenti voci:

interventi di cui alla lettera *g*) fino a un massimo del 5 per cento del fondo regionale;

interventi di cui alla lettera *h*) fino a un massimo dello 0,50 per cento del fondo regionale;

interventi di cui alla lettera *i*) fino a un massimo dello 1,50 per cento del fondo regionale;

interventi di cui alla lettera *l*) fino a un massimo del 2 per cento del fondo regionale.

Art 4.

Lo stanziamento di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8, è ripartito annualmente con deliberazione della giunta regionale tra i singoli enti ospedalieri secondo i criteri e le modalità seguenti:

a) per l'85 per cento in proporzione all'ammontare delle spese correnti escluse quelle *una tantum* di ciascun ente risultanti dal consuntivo del penultimo esercizio precedente a quello cui si riferisce lo stanziamento; dall'ammontare delle spese sono pure escluse le rate di ammortamento mutui e altri prestiti e i canoni di leasing di cui al successivo art. 6;

b) per il 15 per cento in proporzione al numero dei ricoveri effettuati nel penultimo anno precedente a quello cui si riferisce lo stanziamento nelle divisioni o sezioni autonome autorizzate di ciascun ospedale nonchè degli istituti o cliniche delle università convenzionate, moltiplicato per il coefficiente stabilito nella tabella allegata alla presente legge e riferito alle rispettive divisioni o sezioni.

Art. 5.

Lo stanziamento di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8, viene ripartito con deliberazione della giunta regionale tra i singoli enti ospedalieri secondo i seguenti criteri:

a) per il 90 per cento in base alla popolazione del comprensorio, al livello funzionale dell'ente ospedaliero, alla dotazione di reparti specialistici o di alta specializzazione e al numero dei ricoveri accertati in ciascun ospedale;

b) per il 10 per cento sulla base delle esigenze dei singoli enti ospedalieri documentate nella richiesta inviata entro il mese di dicembre di ogni anno alla giunta regionale e tendente a riequilibrare le carenze funzionali.

Art. 6.

Nei limiti dello stanziamento di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8, gli enti ospedalieri potranno finanziare anche le spese per canoni di leasing per attrezzature sanitarie e impianti previamente autorizzati dalla giunta regionale.

Ogni singolo ente ospedaliero non potrà destinare a tali spese una somma superiore a quella che gli viene assegnata sullo stanziamento di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8.

Art 7.

Le spese di cui alle lettere *g*) e *h*) dell'art. 2 della presente legge vengono rimborsate ai singoli enti ospedalieri nella misura del 100 per cento del costo sostenuto nell'esercizio di competenza fermo restando il limite previsto dal precedente art. 3.

Art. 8.

Lo stanziamento di cui alla lettera *i*) dell'art. 2 della presente legge viene ripartito annualmente tra i singoli enti ospedalieri sulla base del numero degli allievi frequentanti e tenuto conto del livello della scuola o del corso.

Art. 9.

Il bilancio preventivo degli enti ospedalieri deve essere redatto secondo il modello approvato con deliberazione del consiglio regionale.

Al bilancio devono essere allegati i bilanci delle gestioni speciali.

Le amministrazioni ospedaliere devono altresì fornire ogni altro prospetto informativo che la giunta regionale richieda.

Art. 10.

Il bilancio preventivo degli enti ospedalieri deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.

La giunta regionale entro il 15 ottobre di ogni anno determina la somma complessiva della quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera spettante a ciascun ente secondo i criteri fissati nella presente legge.

Entro il 15 novembre l'ente ospedaliero deve inviare alla giunta regionale copia del progetto del bilancio di previsione corredato della relazione del collegio dei revisori e del parere richiesto al consorzio o ai consorzi per la gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari di interesse locale costituiti ai sensi della legge regionale 30 maggio 1975, n. 64, e nel cui ambito si trova l'ente ospedaliero.

La giunta regionale entro il 10 dicembre comunica all'ente ospedaliero il proprio parere sul progetto del bilancio di previsione. Tale parere dovrà essere allegato al bilancio stesso.

Art 11.

Fino all'approvazione del bilancio preventivo secondo quanto stabilito al primo comma dell'art. 10, gli enti ospedalieri sono autorizzati a impegnare e pagare le spese in ragione di un dodicesimo per ogni mese della somma stanziata nel preventivo dell'esercizio precedente per le spese correnti escluse quelle *una tantum*.

Al di fuori di quanto previsto dal precedente comma, è consentito solo il rimborso di mutui e altri prestiti già in corso ed approvati.

L'esercizio provvisorio non può avere una durata superiore a quattro mesi.

Art. 12.

Il conto consuntivo degli enti ospedalieri deve essere approvato entro il 31 maggio di ogni anno.

Entro il 31 marzo l'ente ospedaliero deve inviare alla giunta regionale copia del conto consuntivo già predisposto e corredato della relazione del collegio dei revisori e del parere richiesto al consorzio o ai consorzi per la gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari di cui alla legge regionale 30 maggio 1975, n. 64, e nel cui ambito si trova l'ente ospedaliero.

La giunta regionale entro il 30 aprile comunica all'ente ospedaliero il proprio parere sul conto consuntivo. Tale parere dovrà essere allegato al conto consuntivo stesso.

Art. 13.

Per l'esercizio 1976 i termini di cui all'art. 10 sono fissati in trenta giorni rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla data di comunicazione all'ente ospedaliero della quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera determinata dalla giunta regionale.

Art 14.

Le integrazioni relative all'anno 1975 del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8, saranno utilizzate a copertura del disavanzo di gestione verificatosi nello stesso anno e ripartite fra i singoli enti ospedalieri dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, proporzionalmente al disavanzo accertato.

Art. 15.

La lettera *a*) dell'art. 1 della legge regionale 17 aprile 1975, n. 38, viene così sostituita:

a) l'ammontare del credito utilizzabile mensilmente non potrà essere superiore alla somma risultante da tanti dodicesimi della quota annuale maturati dall'inizio dell'anno

fino al mese cui si riferisce l'anticipazione, dedotte le anticipazioni già corrisposte e non potrà comunque superare in ogni momento dell'esercizio di competenza i quattro dodicesimi della quota annuale.

Art. 16.

Le norme degli articoli 4 e 6 del titolo secondo della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8, sono prorogate per gli anni 1976 e seguenti.

Cessa di avere applicazione ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 luglio 1976

TOMELLERI

FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA

COEFFICIENTI AGLI EFFETTI DELL'ART. 4

Divisioni o sezioni autonome	Coefficienti
—	—
Medicina generale	100
Pediatria	100
Chirurgia	100
Ostetricia	100
Ortopedia	100
Recupero e rieducazione	100
Patologia neonatale	150
Neurologia e neuropsichiatria	150
Dermosifilopatia	150
Malattie infettive	150
Geriatria	150
Radioterapia e medicina nucleare	150
Pneumologia	150
Medicina lavoro	150
Oculistica	150
O.R.L.	150
Odontostomatologia	150
Urologia	150
T.B.C.	200
Riabilitazione e lungodegenza	200
Cardiologia	200
Ematologia	200
Oncologia	200
Endocrinologia	200
Nefrologia	200
Gastroenterologia	200
Reumatologia	200
Chirurgia plastica	200
Chirurgia pediatrica	200
Chirurgia maxillofacciale	200
Clinica medica	200
Patologia speciale medica	200
Semeiotica medica	200
U.C.I.C.	350
Cardiochirurgia	350
Neurochirurgia	350
Neurotraumatologia	350
Chirurgia toracica	350
Chirurgia vascolare	350
Clinica chirurgica	350
Patologia speciale chirurgica	350
Semeiotica chirurgica	350
Rianimazione	350

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1976, n. **28.**

Formazione della carta tecnica regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 19 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto, per promuovere un più razionale assetto del proprio territorio ai fini della programmazione regionale, cura, anche in concorso con altri enti pubblici, la redazione, la diffusione e l'aggiornamento della carta tecnica regionale, nonchè di carte tematiche e di altre elaborazioni ricavabili da riprese aerofotogrammetriche, con il rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, e con la osservanza delle norme di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732.

Art. 2.

La giunta regionale, sentiti i comuni, le province, i comprensori e le comunità montane territorialmente interessati, individua, previo parere della commissione tecnica regionale di cui all'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, e della competente commissione consiliare, le parti del territorio regionale per le quali si ritiene necessario disporre della cartografia e definisce i relativi rapporti di rappresentazione, stabilendo altresì l'ordine di priorità nella restituzione cartografica delle riprese aerofotogrammetriche.

Nella formulazione dell'ordine di priorità, si terrà conto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e per quanto compatibile con gli indirizzi della programmazione regionale, delle opportunità espresse formalmente dai comuni, dalle province, dai comprensori e dalle comunità montane in merito alla realizzazione di una corretta pianificazione del proprio territorio, con particolare riferimento alle esigenze relative all'assolvimento degli obblighi derivanti dalle vigenti leggi, nonché degli eventuali impegni di compartecipazione volontaria alla spesa della restituzione cartografica che gli enti sopraindicati ritengano di poter assumere.

Art. 3.

Gli enti di cui al precedente articolo trasmettono alla Regione la deliberazione con la quale vengono manifestate le proprie esigenze in ordine alla realizzazione della cartografia e viene eventualmente assunto l'impegno a sostenere le spese relative alla restituzione cartografica.

In tale ipotesi i rapporti con gli enti di cui al precedente articolo sono regolati da apposite convenzioni approvate con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

L'aggiudicazione alle imprese dei lotti territoriali individuati secondo il programma e le priorità di cui al precedente art. 2 si svolgerà a cura della giunta regionale secondo le procedure previste dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici.

Il relativo capitolato speciale d'appalto è approvato, sentita la competente commissione consiliare, dalla giunta regionale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale può avvalersi di consulenze specializzate per gli studi preparatori, i controlli, i collaudi e le altre necessità inerenti alla formazione della carta tecnica regionale.

Art. 5.

I comuni, le province, i comprensori, le comunità montane, gli istituti universitari e di ricerca, nonché altri enti pubblici possono richiedere a fini di studio l'uso temporaneo o la cessione delle fotocopie su carta dei fotogrammi risultanti dalle riprese aerofotogrammetriche.

La Regione accoglie le richieste degli enti suddetti nel rispetto delle norme di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, e compatibilmente con le proprie esigenze di utilizzazione delle fotocopie.

La concessione in uso temporaneo è gratuita, mentre la cessione definitiva è onerosa. In ogni caso le condizioni sono regolate da apposita convenzione, approvata con deliberazione della giunta regionale, sulla base del disciplinare di cui al comma successivo.

Con apposito disciplinare da emanarsi non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, da parte della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, saranno determinate le condizioni per la concessione dell'uso temporaneo e la cessione delle copie dei fotogrammi agli enti ed istituti di cui al primo comma.

Il disciplinare determinerà altresì, nel rispetto delle norme di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, le condizioni per la cessione, a chiunque ne faccia richiesta, dei fogli della carta tecnica regionale ed i relativi prezzi a titolo di parziale rimborso degli oneri sostenuti dalla Regione, nonchè le modalità per la revisione degli stessi.

Con riferimento al comma precedente, condizioni di privilegio dovranno essere previste per gli enti di cui all'art. 2, in misura crescente rispetto al decrescere della densità di popolazione calcolata a livello comunale.

Art 6.

In dipendenza delle disposizioni contenute agli articoli 2 e 5 della presente legge, sarà istituito nello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione per gli esercizi 1977, 1978, 1979, 1980, apposito capitolo così denominato: « Proventi derivanti dal concorso nella spesa per la formazione della carta tecnica regionale ».

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in complessive lire 2900 milioni si fa fronte:

per l'esercizio 1976: lire 100 milioni mediante riduzione di pari importo del cap. 7250 (fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione - partita: « primo finanziamento legge-progetto »);

per gli esercizi successivi mediante iscrizione nei relativi bilanci di previsione dei seguenti stanziamenti coperti con incrementi di entrate derivanti dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè con i proventi introitati dalla Regione ai sensi degli articoli 2 e 5 della presente legge:

esercizio 1977: lire 700 milioni;
esercizio 1978: lire 700 milioni;
esercizio 1979: lire 700 milioni;
esercizio 1980: lire 700 milioni.

Le somme non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate in quelli successivi.

Art. 8.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 7250 (« Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione, partita: primo finanziamento legge-progetto »): Lire 100 milioni;

In aumento:

Cap. 6645 (« Spese per la formazione della carta tecnica regionale »), capitolo di nuova istituzione: Lire 100 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 luglio 1976

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1976, n. **29.**

Concessione di garanzia fidejussoria alla I.R.S.E.V. S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 19 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Allo scopo di consentire all'Istituto regionale di studi sulla economia del Veneto (I.R.S.E.V.), società a partecipazione regionale, il conseguimento delle finalità sociali, si autorizza la giunta regionale a concedere garanzia fidejussoria all'istituto stesso, per l'assunzione di mutui o prestiti fino all'importo massimo di L. 150.000.000.

Art. 2.

Nel bilancio di spesa della Regione è istituito apposito capitolo così denominato « Concessione di garanzia fidejussoria all'I.R.S.E.V. S.p.a. » con lo stanziamento di lire 150 milioni.

Alla spesa si fa fronte mediante prelievo di pari importo dal cap. 7250: « Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » - partita: primo finanziamento leggi progetto.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio le conseguenti variazioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 luglio 1976

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1976, n. **30.**

Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 19 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le opere pubbliche di competenza regionale, e per quelle per le quali spetta alla Regione la nomina del collaudatore, i collaudatori sono scelti tra gli iscritti nell'elenco istituito con la presente legge.

I criteri per l'assegnazione degli incarichi di collaudo direttamente affidati dalla Regione sono determinati con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

La scelta verrà effettuata tenendo conto della natura dell'opera e delle competenze specifiche di ciascun collaudatore, secondo criteri di rotazione.

Per opere di particolare rilevanza tecnica ed amministrativa, possono essere nominate, anche in corso d'opera, commissioni collaudatrici, presiedute da tecnici e composte anche da funzionari amministrativi particolarmente esperti nel settore delle opere pubbliche e con una anzianità di servizio non inferiore a dieci anni.

L'ambito di competenza è stabilito in base alla normativa vigente ed i compensi sono liquidati secondo le tariffe professionali nazionali vigenti, con le eventuali riduzioni previste da leggi.

Art. 2.

E' istituito l'elenco regionale dei collaudatori.

Nell'elenco possono essere iscritti:

a) ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, con almeno dieci anni di servizio nella amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, anche se in quiescenza, purchè iscritti in quest'ultimo caso nel relativo albo professionale;

b) ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, liberi professionisti che siano iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni ed abbiano progettato o diretto opere di enti pubblici.

Art 3.

Per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori è istituita presso la segreteria regionale per il territorio una commissione così composta:

1) l'assessore regionale ai lavori pubblici quale presidente;

2) il segretario regionale per il territorio quale vice presidente;

3) il direttore del dipartimento per i lavori pubblici;

4) il direttore del dipartimento per l'agricoltura;

5) il direttore del dipartimento per le foreste e l'economia montana;

6) un architetto designato dal Consiglio nazionale degli architetti;

7) un ingegnere designato dal Consiglio nazionale degli ingegneri.

Funge da segretario un impiegato amministrativo della segreteria regionale per il territorio con qualifica non inferiore a funzionario.

Art 4.

La formazione dell'elenco è deliberata dalla giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge su proposta della commissione di cui all'art. 3 che esaminerà le domande presentate al presidente della giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

L'aggiornamento dell'elenco è deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno dalla giunta regionale su proposta della commissione di cui all'art. 3.

Art. 5.

Per i lavori che importino nel loro complesso definitivo secondo le risultanze del conto finale una spesa non superiore a lire 25 milioni, si può prescindere dall'atto formale di collaudo sostituendolo con un certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori.

Art. 6.

Ai componenti della commissione di cui alla presente legge non dipendenti dalla Regione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, una indennità di presenza pari a L. 15.000.

Agli oneri relativi previsti in L. 2.000.000 annui si fa fronte mediante prelievo di pari importo dal cap. 450 del bilancio di spesa della Regione esercizio 1976.

Nel bilancio 1976 è istituito il cap. 451 così denominato: « Compensi ai componenti la commissione per la formazione dell'elenco regionale dei collaudatori non dipendenti dalla Regione » con lo stanziamento di L. 2.000.000.

La spesa per gli anni successivi farà carico sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Al bilancio di spesa 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 450 . . . . L. 2.000.000

In aumento:

Cap. 451 . . . . L. 2.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 luglio 1976

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1976, n. 31.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 79.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 19 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, è aggiunto il seguente comma:

« L'autorizzazione di cui al primo comma è estesa anche all'esercizio finanziario 1977 ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, è così sostituito:

« Il saggio di interesse applicato sarà quello corrente sul mercato finanziario al momento della stipulazione dei singoli contratti, purchè non ecceda il 4,125 per cento semestrale, che viene assunto come saggio base.

Tuttavia, qualora il saggio, rispecchiante le condizioni di mercato, concordato sulle singole operazioni, ecceda il predetto saggio base, si darà luogo all'integrazione di cui al quarto comma del presente articolo, purchè ricorrano le condizioni indicate nel quinto comma.

I mutui saranno rimborsabili in un massimo di 40 semestralità costanti posticipate.

Sul debito residuo al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni esercizio finanziario, e a partire dall'esercizio nel quale ha inizio l'ammortamento, è stabilita a favore dell'istituto mutuante per conto degli istituti che hanno assorbito i titoli all'atto della stipulazione del corrispondente mutuo o direttamente degli istituti stessi, una integrazione di interessi per l'intero semestre precedente, in ragione della differenza fra la media ponderata dei saggi concordati sui mutui in ammortamento, di cui al secondo comma, ed il saggio base del 4,125 per cento semestrale.

Ai fini del calcolo della media ponderata di cui al comma precedente, si considera l'ammontare dei mutui in ammortamento all'inizio del semestre a cui l'integrazione si riferisce.

L'integrazione spetta solo in quanto vi sia eccedenza del valore residuo, alla fine di ogni semestre, dei mutui in corso rispetto alla giacenza media di tesoreria, nel semestre decorso, ed è computata su detta eccedenza.

Qualora, nell'espletamento del servizio di tesoreria regionale, all'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie subentri altro istituto di credito, l'integrazione va corrisposta nella misura massima consentita, salvo che il tesoriere subentrante non si accolli il valore residuo dei mutui.

Il computo di cui al quarto comma dovrà avvenire ciascun anno per distinti semestri solari, con riferimento alle date del 30 giugno e del 31 dicembre, in modo da riflettere le variazioni, in quanto a debito residuo e a giacenza media di tesoreria intervenute a partire, rispettivamente, dal 31 dicembre e dal 30 giugno precedenti.

La Regione provvederà al versamento dell'integrazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo ».

Art. 3.

L'art. 3, secondo comma, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, è così sostituito:

« L'integrazione degli interessi, di cui al quarto comma del precedente art. 2, sarà quantificata dalle leggi regionali di approvazione del bilancio di previsione ».

Art. 4.

Il termine stabilito dall'art. 4, primo comma, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, è prorogato a tutto il 1977.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 luglio 1976

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1976, n. 32.

Provvidenze per la concessione di acconti a soci conferenti nel settore vinicolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 19 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 18 novembre 1975, n. 611, a favore delle cantine sociali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 2.430 milioni.

I prestiti stipulati in applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente non potranno avere durata superiore ad un anno.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alle cantine sociali l'assunzione di fidejussioni per il perfezionamento delle operazioni di prestito viene concesso, oltre al concorso negli interessi, anche un contributo *una tantum* nella misura massima del 2,4 per cento in ragione d'anno dell'importo del prestito autorizzato dalla Regione.

Il contributo è concesso con il provvedimento regionale che attribuisce il concorso negli interessi ed è utilizzato quale corrispettivo a favore di eventuali fidejussori per le garanzie prestate o per reintegrare le capacità di indebitamento delle cantine stesse.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a concordare con gli istituti e gli enti esercenti il credito il tasso massimo praticabile per i prestiti, il quale potrà anche essere diverso da quello di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro di concerto con quello dell'agricoltura per i prestiti agrari di esercizio.

Il concorso regionale è pari alla differenza fra gli interessi calcolati al tasso concordato con gli istituti ed enti esercenti il credito e quelli a carico dei beneficiari, calcolati al tasso stabilito dalla normativa statale vigente in materia di finanziamenti agevolati in agricoltura.

I prestiti previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del « Fondo interbancario di garanzia » di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Le modalità di concessione dei benefici disciplinati dalla presente legge sono quelle stabilite dall'art. 29 della legge 31 gennaio 1975, n. 21, per la concessione delle provvidenze previste all'art. 3 della stessa legge regionale.

Art. 5.

Gli stanziamenti eventualmente non utilizzati per i prestiti e le fidejussioni inerenti alla vendemmia 1975, potranno essere erogati per la concessione di concorsi nel pagamento degli interessi su prestiti destinati alla corresponsione di acconti ai soci conferenti e di fidejussioni sugli stessi prestiti, inerenti al conferimento della vendemmia 1976, ferme restando le rimanenti modalità previste dalla presente legge.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento assegnato dalla Regione ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 611.

Di conseguenza al bilancio della Regione per l'esercizio 1976 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 1323 . . . . L. 2.430.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Capitoli di nuova istituzione:

Cap. 4058 denominato « concorso negli interessi su prestiti a favore delle cantine sociali per la corresponsione di acconti ai soci conferenti » . . . . L. 2.230.000.000

Cap. 4059 denominato « contributo *una tantum* per le operazioni di cui all'art. 2 della legge regionale "Provvidenze per la concessione di acconti a soci conferenti nel settore vinicolo" » . . . . » 200.000.000

Il cap. 4057 del bilancio di previsione della spesa, per l'esercizio 1976, viene soppresso.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 luglio 1976

TOMELLERI

(9243)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762310)